

COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA VCO2 – OSSOLA NORD
REGOLAMENTO TIPICA FAUNA ALPINA
Stagione Venatoria 2020

ART. 1
(Norme generali)

1. La caccia alla tipica fauna alpina verrà effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre, nelle giornate di mercoledì e domenica, salvo un più rapido completamento del piano. Ai fini di evitare un'eccessiva pressione venatoria sulla fauna Tipica Alpina, **il numero massimo dei cacciatori ammissibili al prelievo non potrà essere superiore a 1,5 cacciatore per capo prelevabile**. In caso di esubero delle domande rispetto al tetto prefissato, sarà necessario adottare, da parte del comitato di gestione, appositi criteri di priorità d'accesso.
2. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo comprensorio, a scelta del cacciatore. L' autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal comprensorio scelto, con l' apposizione di un timbro sul tesserino venatorio regionale.
3. E' fatto obbligo per ogni singola giornata di attività venatoria, procedere alla compilazione del tagliando di uscita, indicando sul medesimo il Comune di inizio dell'attività venatoria.

ART. 2
(Quota ammissione e Carniere)

1. Il cacciatore che intende partecipare al prelievo della fauna tipica alpina deve presentare **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci**, nel quale confermi di **essere iscritto al prelievo della tipica alpina in forma esclusiva in questo CA** e di non essere iscritto nella stagione in corso al prelievo di tipica alpina in altro CA a livello nazionale.
2. La quota di adesione al prelievo per la tipica alpina è fissata in **€ 200,00**.
3. Viste le norme regionali e nazionali vigenti, il prelievo stagionale della fauna tipica alpina è consentito per un numero **massimo di quattro capi (04)**.
4. Le specie prelevabili sono esclusivamente il **gallo forcello, massimo tre capi** e la **coturnice, massimo 2 capi**.

ART. 3
(Gestione del territorio)

1. Al fine di mantenere un controllo sulla distribuzione della pressione venatoria e di evitare che i cacciatori si concentrino tutti in poche aree nella stessa giornata di caccia, **il territorio del CA verrà suddiviso in settori**.

2. **Ogni settore avrà un proprio piano di prelievo** redatto in base alle analisi tecniche dedotte dai dati raccolti durante le operazioni di censimento.

3. Il cacciatore, in ogni giornata, potrà scegliere il settore nel quale svolgere la sua attività. Per accedere ad un settore, **il cacciatore dovrà mandare richiesta al CA entro le ore 12.00 del giorno precedente la giornata di caccia.**

Tale richiesta dovrà pervenire agli uffici del CA tramite via telefonica ai numeri 3314667458 e 032435671, via whatsapp al numero 3314667458 o via mail all'indirizzo info@vco2.it.

In caso di domande in eccesso per un determinato settore rispetto al rapporto capi disponibili/cacciatori **si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:**

- **Punteggio raggiunto nel 2019 in base a quanto previsto dal regolamento interno della medesima stagione**
- **Punteggio raggiunto nel 2018 in base a quanto previsto dal regolamento interno della medesima stagione**

A parità di requisiti si procederà a sorteggio.

I cacciatori eventualmente esclusi verranno contattati dagli uffici e sarà possibile effettuare richiesta per un'altra area, sempre nel limite del rapporto capi disponibili/cacciatori.

Nel caso in cui invece non risulteranno domande in eccesso, i cacciatori NON riceveranno alcuna comunicazione.

4. **I Settori sono così definiti:**

- **Antigorio-Formazza:** tutto il territorio ricadente nei comuni di Baceno, Crodo, Formazza e Premia
- **Isorno:** tutto il territorio in comune di Montecrestese (ad eccezione della Valle Cravariola)
- **Cravariola:** tutto il territorio ricadente nella Valle Cravariola (Comune di Montecrestese, Crodo e Premia).
- **Vigezzo-Ossola:** tutto il territorio ricadente nei comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Masera, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trontano, Villette.

5. **Zone di particolare interesse gestionale:**

Ai sensi dell'Art 9 comma 8 della l.r. 5/2018 e dell'Art 3 comma 1 dell'Allegato 4 delle Linee Guida Regionali, sulla base delle analisi dei censimenti primaverili ed estivi nella stagione 2020 e delle analisi dei prelievi delle stagioni precedenti, all'interno dei Settori **potrebbero essere individuate delle zone dalla superficie circoscritta**, particolarmente importanti per la gestione della fauna Tipica Alpina. **In queste Zone, il CA si riserva di chiudere l'attività venatoria, anche a stagione iniziata, in caso di un elevato numero di abbattimenti**, per una o per entrambe le specie oggetto del presente regolamento.

Nel caso in cui venga interdetta l'attività venatoria ad una o ad entrambe le specie in determinate Zone, i cacciatori interessati verranno opportunamente informati dallo scrivente istituto.

6. Cartografia:

al momento del ritiro dei contrassegni, verrà fornita apposita cartografia nella quale saranno identificati i confini dei Settori e delle Zone di interesse gestionale. Il materiale cartografico verrà altresì pubblicato sul sito internet del CA.

ART. 4

(Soglia di salvaguardia)

1. Al raggiungimento del **80% del piano di prelievo**, i capi rimanenti saranno assegnati nominativamente mediante sorteggio.

Il sorteggio avverrà prioritariamente tra quei cacciatori che nella stagione 2020 effettuano in via esclusiva la caccia alla tipica fauna alpina.

Il numero massimo di cacciatori sorteggiati per il prelievo dei capi rimanenti al raggiungimento del piano non potrà essere superiore a 1,5 cacciatore per capo prelevabile.

ART. 5
(Disposizioni generali)

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Si rammenta altresì che, ai sensi delle recenti misure di conservazione emanate dal settore "Ambiente" della Regione Piemonte, **all'interno delle Z.P.S.** ricadenti sul territorio del C.A. VCO2 **non è consentito l'utilizzo di munizionamento al piombo per ogni forma di caccia.**

ART. 6
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni indicate nel presente regolamento saranno sanzionate ai sensi della l.r. 5/2018.